



DELIBERAZIONE n. 229/2021 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione stagionale ad uso turistico della Casa da Caccia di Vallesinella all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti di Walter Valenti per le stagioni estive dal 2022 al 2025.

Il giorno **14.10.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Bertolini Onorio;
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele:
- > Giovanella Alberto;
- > Simoni Cristian.

Risultano assenti i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione stagionale ad uso turistico della Casa da Caccia di Vallesinella all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti di Walter Valenti per le stagioni estive dal 2022 al 2025.

La Comunità delle Regole è proprietaria della "Casa da Caccia di Vallesinella", costituita dalla p.ed. 128 C.C. Ragoli II (casa di abitazione ad uso turistico), dalla p.ed. 187 C.C. Ragoli II (legnaia) e da circa 600 m² della p.f. 35/1 C.C. Ragoli II (giardino).

In esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 49/2018, con contratto dell'1 giugno 2018 (prot. 1558/2018) detti immobili sono stati locati all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti di Walter Valenti, con sede a Madonna di Campiglio, al fine della loro sublocazione ad uso turistico per le stagioni estive dal 2018 al 2021, ossia dall'1 giugno al 31 ottobre di ogni anno. Pertanto, l'efficacia di detto contratto cesserà il 31 ottobre 2021.

Il canone pagato dal conduttore per la stagione estiva 2021 è di 2.140,05 €.

A seguito di contatti informali avvenuti nei mesi scorsi, con nota del 29 settembre (prot. 2320/2021), il sig. Valenti ha chiesto il rinnovo di detta locazione per le stagioni estive dal 2022 al 2025 (quattro, con la possibilità di proroga per un identico periodo) dichiarando la propria disponibilità a pagare il canone di 7.000,00 € per ciascuna stagione estiva.

Al contratto in parola non sono applicabili le disposizioni in materia di locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo di cui alla L. 431/1998, in quanto trattasi di locazione con sole finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, c. 2, della medesima legge.

Ciò premesso, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del sig. Valenti in considerazione della notevole entità del canone da lui offerto (ossia 1.400,00 €/mese), superiore a gran parte dei canoni di locazione degli appartamenti della Comunità delle Regole situati a Palù. La nuova locazione comprenderà le stagioni estive dal 2022 al 2025 (dall'1 giugno al 31 ottobre di ogni anno) con la possibilità, a discrezione insindacabile della Comunità delle Regole, di prorogarla per ulteriori quattro stagioni estive alle medesime condizioni vigenti all'atto della proroga o migliorative per la Comunità stessa.

Inoltre, è stato pattuito con il conduttore che qualora nel corso del periodo contrattuale la Comunità delle Regole, a proprie cura e spese, realizzerà l'allacciamento della Casa di Caccia alla rete di distribuzione dell'energia elettrica (attualmente non presente nella località), il canone di locazione vigente a tale epoca sarà aumentato automaticamente del 15% a partire dalla data di effettiva disponibilità del servizio.

Lo schema del contratto della nuova locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati). Si ritiene opportuno suddividere a metà con il conduttore l'imposta di registro (quota di 280,00 € per ciascuna parte), mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;

- ➤ vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 6/2021, nonché le successive variazioni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e alla regolarità contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di dare in locazione stagionale ad uso turistico, per le motivazioni esposte in premessa, la "Casa da Caccia di Vallesinella" all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti di Walter Valenti per le stagioni estive dal 2022 al 2025 (ossia dall'1 giugno al 31 ottobre di ogni anno), stabilendo il canone di locazione in 7.000,00 € per stagione estiva (soggetto a rivalutazione ISTAT annuale a partire dal 2023), come da offerta del conduttore citata in premessa (prot. 2320/2021);
- 2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati) incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
- 3. di impegnare 280,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
- 4. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno a carico del conduttore;
- 5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del nuovo contratto;
- 6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

pag. 1 di 11	c) che l'efficacia di detto contratto è cessata il 31 ottobre 2021;	dal 2018 al 2021, ossia dall'1 giugno al 31 ottobre di ogni anno;	Valenti al fine della sua sublocazione ad uso turistico nelle stagioni estive	sono stati locati all'agenzia immobiliare Myhome Dolomiti di Walter	b) che con contratto dell'1 giugno 2018 (prot. 1558/2018) detti immobili	Vallesinella;	immobili situati nel Comune di Tre Ville, Frazione Palù, località	(legnaia) e da circa 600 m² della p.f. 35/1 C.C. Ragoli II (giardino),	(casa di abitazione ad uso turistico), dalla p.ed. 187 C.C. Ragoli II	"Casa da Caccia di Vallesinella", costituita dalla p.ed. 128 C.C. Ragoli II	a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria della	Premesso:	seguito indicata anche solo come "conduttore"	dal sig. Walter Valenti, nato il 23 agosto 1972 a Tione di Trento (TN), di	VLNWTR72M23L174L, p.i.v.a. 02477530220, legalmente rappresentata	Madonna di Campiglio, Via Cima Tosa n. 49, c.f.	> Myhome Dolomiti di Walter Valenti, con sede a Pinzolo (TN), Frazione	che si richiama;	esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 229/2021,	Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità" in	rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a dott. Giusette defanti	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	II 2021, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:	CONTRATTO DI LOCAZIONE STAGIONALE AD USO TURISTICO	allowable w 229/2021 old Come has Americas C.
pag. 2 di 11	Le parti evidenziano che al presente contratto non sono applicabili le	proroga o migliorative per la Comunità stessa	ulteriori quattro stagioni estive alle medesime condizioni vigenti all'atto della	la possibilità, a discrezione insindacabile della Comunità, di prorogarlo per	contratto cesserà di avere effetti anche senza necessità di disdetta, fatta salva	Al termine del periodo contrattuale, ossia al 31 ottobre 2025, il presente	ogni anno sopra indicato	estive 2022, 2023, 2024 e 2025, precisamente dall'1 giugno al 31 ottobre di	Comune di Tre Ville, Frazione Palù, località Vallesinella, per le stagioni	da circa 600 m² della p.f. 35/1 C.C. Ragoli II (giardino), immobili situati nel	(casa di abitazione ad uso turistico), dalla p.ed. 187 C.C. Ragoli II (legnaia) e	anche solo come "unità immobiliare") costituita dalla p.ed. 128 C.C. Ragoli II	rappresentata, accetta, la "Casa da Caccia di Vallesinella" (di seguito indicata	in locazione a Myhome Dolomiti di Walter Valenti che, come sopra	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà	Art. 1 – Oggetto	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	del presente contratto	229/2021, ha accolto la richiesta del sig. Valenti approvando lo schema	e) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n.	alla Comunità il rinnovo di detta locazione;	29 settembre scorso (prot. 2320/2021), il sig. Walter Valenti ha chiesto	d) che, a seguito di contatti informali avvenuti nei mesi scorsi, con nota del	

pag. 3 di 11	conformazione del giardino sono riportate nelle planimetrie allegate sub A al	La distribuzione interna dell'edificio principale e della legnaia e la	entrata dell'edificio principale.	effettuata in data odierna mediante consegna di una copia delle chiavi di	L'immissione del conduttore nella detenzione dell'unità immobiliare locata è	per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	eventualmente subito	chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno	(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 €	contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	In caso di ritardato rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del	corrispondente al periodo di mancato preavviso	conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone	del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il	particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione	sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli	determinati da fatti estranci alla volontà del conduttore, imprevedibili,	esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere	sei mesi, comunicato alla Comunità con posta elettronica certificata,	Il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno	sensi dell'art. 1, c. 2, della medesima legge.	alla L. 431/1998, in quanto trattasi di locazione con sole finalità turistiche ai	disposizioni in materia di locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo di cui	
pag. 4 di 11	libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo	immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso,	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità	sensi del D.M. 37/2008. ———————————————————————————————————	sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione, ai	> gli impianti elettrico, idraulico e termico presenti nell'edificio principale	caldaia alimentata a g.p.l. (serbatoio interrato nel giardino);	> per il riscaldamento e l'acqua calda l'edificio principale è dotato di una	igienico, non essendo certificata come potabile;	▶ l'acqua corrente presente nell'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso	alimentato a gasolio, posizionato nella legnaia;	fornita sia da pannelli fotovoltaici che da un gruppo elettrogeno	dell'energia elettrica, non presente nella località; la corrente elettrica è	> l'unità immobiliare locata non è allacciata alla rete di distribuzione	La Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia quanto segue:	riconsegnarla in tale stato al termine della locazione	impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a	Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli	autorizzazione rilasciatagli dalla Comunità	immobiliare locata, avendo cura di esporre sul cruscotto dei veicoli l'apposita	Comunità all'interno del parcheggio di Vallesinella, nei pressi dell'unità	Il conduttore potrà utilizzare due posti auto situati nell'area riservata alla	allegato sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale	Nella locazione sono compresi gli arredi e le attrezzature indicati nell'elenco	presente contratto quale parte integrante e sostanziale.	

pag. 6 di 11	
temporaneamente.	imhoff, per le pulizie, per il taglio erba, per la raccolta e smaltimento dei
conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo	l'acqua calda, per il gasolio del gruppo elettrogeno, per lo spurgo della fossa
L'unità immobiliare è locata ad esclusivo uso turistico stagionale ed il	esemplificativo e non esaustivo, quelle per il g.p.l. per il riscaldamento e
Art. 5 – Destinazione d'uso	Tutte le spese di gestione dell'unità immobiliare locata (quali, a titolo
Comunità.	Art. 3 – Spese di gestione
risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la	disponibilità del servizio
Il mancato pagamento di una rata del canone di locazione costituirà clausola	sarà aumentato automaticamente del 15% a partire dalla data di effettiva
costituzione in mora	distribuzione dell'energia elettrica, il canone di locazione vigente a tale epoca
pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	spese, realizzerà l'allacciamento dell'unità immobiliare locata alla rete di
360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	Qualora nel corso del periodo contrattuale la Comunità, a proprie cura e
pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	prendendo a riferimento il mese di maggio
spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva,
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	base annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	canone sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione su
termine di ciascuna stagione estiva compresa nel periodo contrattuale.	compreso nel periodo contrattuale. A partire dalla stagione estiva 2023 detto
elettrico a servizio dell'unità immobiliare locata rispettivamente all'inizio e al	conto corrente della Comunità in un'unica rata entro il 31 agosto di ogni anno
effettuare l'attivazione e la disattivazione degli impianti termoidraulico ed	31 ottobre). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul
all'inizio del periodo contrattuale, il conduttore, a proprie cura e spese, dovrà	(settemila virgola zerozero euro) per ciascuna stagione estiva (dall'1 giugno al
Sulla base delle specifiche informazioni tecniche fornite dalla Comunità	Il canone di locazione è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 7.000,00 ϵ
servizio	Art. 2 - Canone
relativa fattura da parte della Comunità delle Giudicarie, che gestisce il	4330.001.2011 del 4 ottobre 2011 in atti dal 27 ottobre 2011)
essere rimborsata alla Comunità dal conduttore a seguito di emissione della	rendita 374,43 €, località Vallesinella, piano T (dati derivanti da variazione n.
eccezione per quella relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti che dovrà	censuaria 4, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, superficie 67 m²,
Dette spese saranno sostenute direttamente dal conduttore medesimo fatta	fabbricati nel seguente modo: C.C. 302, p.ed. 128 e 187, foglio 13, zona
rifiuti, etc.) saranno a totale carico del conduttore	Gli edifici compresi nell'unità immobiliare locata sono censiti al catasto

pag. 7 di 11	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a	Ai sensi dell'art. 1576 Cod.Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	immobiliare locata se non per pubblicizzarne la sublocazione a fini turistici	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità	a quanto previsto all'art. 1584 Cod.Civ	stessi si protraessero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo	Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli	all'interno dell'unità immobiliare locata. Per l'esecuzione di tali lavori la	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari	vi rinuncia espressamente sin d'ora.	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata	Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	Comunità.	risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	potrà cedere a terzi il presente contratto.	giugno e il 31 ottobre di ogni anno incluso nel periodo contrattuale ma non	Il conduttore potrà sublocare l'unità immobiliare esclusivamente tra l'1
pag. 8 di 11	Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine della locazione,	di 7.000,00 € (settemila virgola zerozero euro).	richiedere al conduttore una fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero	Comunità, a proprio insindacabile giudizio, prima dell'1 giugno 2022 potrà	A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la	Art. 9 – Garanzia	locazione.	periodo contrattuale, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in	controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine del	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o	immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità	Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali	conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla	da lui autorizzate ad accedervi	inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone	tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata,	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a	Art. 7 – Responsabilità	carico del conduttore.

pag. 9 di 11	relativo alla p.ed. 128 C.C. Ragoli II (edificio principale), rilasciato da	consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,	Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	per le imposte di registro e di bollo.	Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico	quattro anni.	pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con	parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.	L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le	Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	potrà valersi la Comunità	costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui	della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato	integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere	tardivo.	spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio	per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di	infissi e gli impianti ivi presenti) per responsabilità del conduttore come pure	titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli	escluso. Specificamente, la garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a	adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore, nessuno	solo a seguito dell'accertamento da parte della Comunità dell'esatto
pag. 10 di 11	al presente contratto con posta elettronica certificata (p.e.c.) ai seguenti	Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative	foro di Trento.	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 13 – Disposizioni finali	Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999)	locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro	Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 12 – Uso civico	"Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici")	garantire un comfort abitativo", ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (allegato A	rendimento energetico degli edifici in quanto locale "in cui non è necessario	(legnaia) è escluso dall'ambito di applicazione della normativa in materia di	Le parti, come sopra costituite, evidenziano che la p.ed. 187 C.C. Ragoli II	pienamente informato in ordine alle prestazioni energetiche di detto edificio	in data

pag. 11 di 11			Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Walter Valenti	di Spinale e Manez di Walter Valenti	Comunità delle Regole Myhome Dolomiti	Garanzia"	"Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 – Responsabilità", ".	Oggetto", "Art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 – Destinazione d'uso",	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "A	Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di ap	Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Walter Valenti	di Spinale e Manez di Walter Valenti	Comunità delle Regole Myhome Dolomiti	Letto, confermato e sottoscritto	applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali	riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le par	> per il conduttore: myhomedolomiti@pec.it. ———————————————————————————————————	> per la Comunità: regolespinalemanez@pec.it;	indirizzi:	
			iti.		fi.		, "Art. 9 –	ne d'uso",	"Art. 1 -	approvare	H.	<u>.</u>	4			in quanto	parti fanno				

		i	•																		
pag. 11 di 11			Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Walter Valenti	di Spinale e Manez di Walter Valenti	Comunità delle Regole Myhome Dolomiti	Garanzia"	"Art. 6 - Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 - Responsabilità", "Art. 9 -	Oggetto", "Art. 4 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 - Destinazione d'uso",	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1	Ai sensi dell'art 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di approvare	Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Walter Valenti	di Spinale e Manez di Walter Valenti	Comunità delle Regole Myhome Dolomiti	Letto, confermato e sottoscritto	applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali	riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in quanto	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno	> per il conduttore: myhomedolomiti@pec.it. ———————————————————————————————————	> per la Comunità: regolespinalemanez@pec.it;	indirizzi:	
																_			-		

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Alberto Giovanella



Il Segretario Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 30.10.2021**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 19.10.2021 al 29.10.2021.

Il Segretario

dott. Giusoppe Stefahi